

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 123 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/122 /2013 del 2 APR 2013 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **MANFREDINI GIAN MARIA**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art.10 comma 2 lettera a)) **E N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 MT** (art. 10 comma 2 lettera f)).-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associa-

to della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria mod. S8 presentata al Comune di Arona in data 2/02/2005 prot. 3922 da:-----

MANFREDINI Gian Maria, nato a Gattico (NO) il 25/190/1943, residente in Genova, via Luigi de Voto n. 3/1 (c.f. MNF GMR 43R25 D937I), intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 7 mappale 156, oltre che a posizionare n. 1 boa d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il mappale sopra indicato, il tutto in Comune di Arona;-----

- vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 186 del 22/08/2012 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale in sanatoria, nonché parere ai fini della disciplina alla navigazione", a favore del Concessionario Sig. Manfredini Gian Maria per il posizionamento di n. 1 boa di ormeggio (identificata con la sigla A197), antistante il foglio 7 mappale 156 del Comune di Arona;-----

- vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 223 dell'11/10/2012 di rettifica della determinazione n. 186/2012 per la sola parte riguardante la determinazione del canone di concessione;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----

- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

MANFREDINI Gian Maria, nato a Gattico (NO) il 25/190/1943, residente in Genova, via Luigi de Voto n. 3/1 (c.f. MNF GMR 43R25 D937I), di:-----

a) occupare l’area demaniale sita nel Comune di Arona (NO) ed identificata al foglio 7 mappale **156**, per complessivi **290 mq.** – area a terra libera da manufatti (art. 10 comma 2 lettera a)),-----

b) posizionare n. 1 boa d’ormeggio, identificata con la sigla **A197** - boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. (art.10 comma 2 lettera f)), nelle acque del Lago Maggiore (area prospiciente il foglio 7, mappale **156** del



comune di Arona),-----
al di fuori delle zone portuali (area meglio identificata nell'allegata planimetria),
in via ordinaria dal **01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del
Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----
per la seguente attività d'uso: **parchi e giardini ad uso privato/private da di-
porto**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----

La presente concessione viene inoltre rilasciata in sanatoria per i seguenti periodi:

- dal 01/01/2004 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L.R.
12/2004);-----
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R.
12/2004);-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la
concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in
€ **411,00**, ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30/11/2009, ed è stato interamente
versato dal Concessionario; detto canone risulta quantificato, per quanto riguarda
la boa d'ormeggio, in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione
(art.15, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e
s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di conces-
sione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità
Demaniale concedente le caratteristiche delle nuove unità nautica. L'eventuale
aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche delle im-
barcazioni, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzi-
one.-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25

del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri**

di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:--

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situa-

zioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tec-

nici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesà li, **2 APR 2013**



**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Manfredini Gian Maria (c.f.: MNF GMR 43R25 D937I), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 1 (scadenza), 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione nante), 4 (modifica posizione boa), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....h,.....

.....

Com
MAN
Via X
Aron

Prog
Arch
C.so
Aron

Elab

ESTF

